

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Vezzano sul Crostolo
piazza Libertà, 1
42030 VEZZANO SUL CROSTOLO

www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Vezzano sul Crostolo

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

USO DEL VERDE

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 18.06.2005

Art. IV.4.04 - Alberature. Arredo urbano.

1- Le alberature di valore monumentale e paesaggistico, nell'area urbana e nel territorio agricolo, sono soggette a vincolo di conservazione. Le relative aree di pertinenza sono inedificabili; ferma restando la possibilità di computare le relative superfici ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici, nei casi e secondo le modalità previste dalle presenti norme. In tali aree di pertinenza è vietata qualsiasi attività edilizia che possa compromettere la qualità ambientale e che possa comunque danneggiare le alberature stesse.

2- Qualora l'abbattimento di tali alberature si rendesse necessario per il deperimento delle stesse o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, tali operazioni devono comunque essere sottoposte alla normativa di cui ai commi successivi

3- L'abbattimento di alberature di cui ai precedenti commi 1 e 2, è considerato intervento sottoposto a concessione e, come tale, soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni, secondo quanto previsto dalle Norme generali di tutela dell'ambiente di cui al presente Capo.

4- Ai fini dell'applicazione della presente normativa, non sono considerati alberi di alto fusto, sottoposti quindi a particolare tutela, (salvo il caso che costituiscono complessi arborei di rilevanza paesaggistica), le seguenti alberature:

. le essenze che risultano trapiantabili;

. gli alberi da frutto delle specie tipiche della zona e comunque normalmente coltivate;

. gli aceri, i lecci, i noci gli olmi i tassi, le robinie, i salici, i tigli, i pioppi e le altre specie assimilabili, quando hanno un diametro del tronco, misurato ad un metro di altezza dal piano di campagna, inferiore a 20 cm.

5- Nei casi in cui per qualsiasi motivo l'intervento di abbattimento o modifica delle alberature di carattere monumentale-paesaggistico si renda inevitabile, la relativa concessione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguate, ed il relativo impegno del richiedente a mezzo di apposito atto unilaterale d'obbligo.

6- In tutti i progetti presentati, alberi ed arbusti esistenti dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica e dovranno essere rispettati, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

7- Per interventi di ogni tipo, dalle alberature di pregio definite come al presente articolo, è richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia, assunte come uguali a quelle previste per i confini di proprietà, a partire dall'inviluppo esterno delle alberature stesse.

8- Sono tutelati (quindi ne è vietata la demolizione o sostituzione senza la relativa autorizzazione) tutti quegli elementi di arredo tradizionale dei fondi agricoli, quali pilastrini d'ingresso (coperti o scoperti), aie, lastricature in cotto od in pietra, pozzi vetusti, maestà, banchine e ponti di particolare fattura stilistica.